

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Avviso pubblico per l'elezione del difensore civico regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) e successive modificazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **legge regionale 27 novembre 2007, n. 30** (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) e successive modificazioni;
- **legge regionale 21 marzo 1995, n. 11** (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente avviso pubblico disciplina i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione di proposte di candidatura ai fini dell'elezione del difensore civico regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995 n. 11 e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Articolo 2

Requisiti

1. Si possono candidare alla carica di difensore civico i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento che abbiano una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico-amministrativo.

2. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, non saranno considerati i dati riportati in modo parziale, generico o incompleto e sarà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella proposta di candidatura.

Articolo 3

Ineleggibilità e cause di esclusione

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 30/2007 e s.m., non sono eleggibili a difensore civico:

a) i membri del Governo, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione di Comuni, i sindaci e gli assessori comunali, i presidenti dei Consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere, i direttori generali regionali e degli Enti locali e delle Agenzie ad essi collegate;

b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Comunità montana e di Unione di Comuni;

c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli Enti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 30/2007 e s.m. ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;

f) gli amministratori di Enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 30/2007 e s.m., al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del difensore civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1 del presente articolo possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

3. In applicazione dell'articolo 3 della L.R. n. 11/1995 e s.m. non si possono candidare alla carica di difensore civico:

a) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della L.R. n. 11/1995 e s.m.;

b) gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della L.R. n. 11/1995 e s.m.;

c) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della L.R. n. 11/1995 e s.m.;

d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f-ter), della L.R. n. 11/1995 e s.m.;

e) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f-quater), della L.R. n. 11/1995 e s.m. e del comma 2 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 235/2012;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f-quinquies), della L.R. n. 11/1995 e s.m..

4. Le cause di ineleggibilità e di esclusione previste dal presente articolo, ove esistenti al momento della presentazione della proposta di candidatura, comportano l'inammissibilità della proposta, qualora subentrino successivamente alla nomina, comportano la decadenza dalla carica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 11/1995 e s.m..

Articolo 4 *Incompatibilità*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della L.R. n. 30/2007 e s.m., l'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, incluse quelle conferite ai sensi della L.R. n. 11/1995 e s.m., e con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico di difensore civico.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in applicazione dell'articolo 3 bis della L.R. n. 11/1995 e s.m., è incompatibile con la carica di difensore civico:

a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;

b) colui che presta opera di consulenza a favore della Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente avviso;

c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con la Regione;

d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti la Regione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; l'incompatibilità sussiste anche se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

e) colui che per fatti compiuti, allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da essa dipendente o vigilata, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso la Regione, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso istituto o azienda da essa dipendenti, è stato legalmente messo in mora;

g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione;

h) colui che la Corte dei conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.

3. Le condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo devono essere rimosse entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di elezione alla carica di difensore civico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 11/1995 e s.m.

Articolo 5 *Nomina e durata dell'incarico*

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette alla prima Commissione permanente l'elenco delle candidature presentate e dichiarate ammissibili, ai sensi dell'articolo 8 del presente avviso. La Commissione procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 e predispone una relazione per iscrivere l'elezione del difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea legislativa. Nella relazione la Commissione stessa può segnalare all'Assemblea legislativa le candidature dalle quali emergano qualificazioni particolarmente attinenti alle funzioni del difensore civico, anche per effetto dell'esercizio di simili funzioni presso amministrazioni locali.

2. L'Assemblea legislativa elegge il difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Il difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

Articolo 6 *Trattamento economico*

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria - piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, devono essere redatte **utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa** dell'Umbria (Sezione Avvisi e concorsi) e devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell'Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria. Si precisa che non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate inammissibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle proposte di candidatura, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso;

- consegnate a mano all'Ufficio protocollo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta;

- tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio.

2. Le proposte di candidatura devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine perentorio di **trenta giorni** dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.

3. Le proposte di candidatura, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal candidato e devono contenere, in allegato, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili richiesti al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

5. L'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della proposta di candidatura non ha effetto.

6. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

7. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 8

Inammissibilità

1. Sono inammissibili le proposte di candidatura:

a) presentate da soggetti che incorrono in una o più cause di ineleggibilità o esclusione di cui all'articolo 3 del presente avviso;

b) pervenute oltre il termine perentorio di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente avviso;

c) prive della sottoscrizione da parte del candidato;

d) prive della copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2. L'inammissibilità di cui al comma 1 è dichiarata dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

Articolo 9

Comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (Sezione Avvisi e concorsi). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

2. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, devono essere comunicate tempestivamente.

4. L'atto di elezione alla carica di difensore civico della Regione Umbria è notificato all'eletto con ogni mezzo idoneo.

5. L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Assemblea legislativa o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati

nella domanda.

Articolo 10

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto da presente avviso trovano applicazione le disposizioni della L.R. n. 30/2007 e s.m. e della L.R. n. 11/1995 e s.m., in quanto compatibili.

T/0641 (*Gratuito*)
